

LEGGE DI BILANCIO 3 - MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

La legge di bilancio ha prorogato e rafforzato le misure di sostegno alla liquidità delle imprese varate con i precedenti decreti "cura Italia" (D.L. 18/2020), "liquidità" (D.L. 23/2020) e "rilancio" (D.L. 34/2020).

1. Prestiti garantiti

La legge di bilancio (L. 30 dicembre 2020, n. 178) interviene sulle misure di sostegno ai prestiti alle imprese previste dal decreto Liquidità (DL 23/2020).

1.1. Garanzia SACE

È prorogata fino al 30 giugno 2021 - in coerenza con la proroga del *Temporary Framework* sugli aiuti di stato - la garanzia SACE a favore delle grandi imprese nonché delle PMI (inclusi i lavoratori autonomi) che avessero pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI (art.1, co. 206, lett. a);

La garanzia può coprire anche operazioni di rinegoziazione del debito già in essere, a condizione che sia prevista erogazione di un credito aggiuntivo di almeno il 25 % e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento (comma 206, lett. c);

Dal 1° marzo al 30 giugno 2021, la garanzia di SACE può essere rilasciata anche a favore delle imprese con meno di 500 dipendenti (c.d. *mid-cap*), alle medesime condizioni (gratuità della garanzia e percentuale di copertura del 90%, fino ad un massimo garantibile di 5 milioni di euro) ed entro gli stessi limiti (il doppio della spesa salariale del 2019 oppure il 25% del fatturato 2019 oppure il fabbisogno per costi del capitale d'esercizio e per costi di investimento nei successivi 12 mesi) previsti per l'accesso alla garanzia del Fondo PMI (co. 209). Prevista una norma transitoria fino al 28 febbraio per consentire la progressiva migrazione delle *mid-cap* dal Fondo PMI a SACE (v. punto 1.2).

1.2. Garanzia del Fondo PMI

Il rilascio da parte dal Fondo PMI delle garanzie a fronte di prestiti a favore delle imprese con meno di 500 dipendenti, è prorogato:

- fino al 30 giugno 2021 per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 250 (co. 244)
- fino al 28 febbraio 2021 per quelle con numero di dipendenti pari o superiore a 250 (co. 245).

1.3. Nuovo termine di rimborso dei mini-finanziamenti

Per i finanziamenti a favore di PMI e persone fisiche fino a € 30.000 garantiti al 100% dal Fondo PMI (c.d. mini-finanziamenti) il termine di rimborso è stato allungato da 10 a **15 anni** (co. 215) anche a favore di coloro che abbiano già ottenuto il finanziamento prima del 1° gennaio 2021 e chiedano di usufruire del prolungamento (co. 217).

2. Proroga credito d'imposta per aumenti di capitale sociale (art. 26, D.L. 34/2020)

La legge di bilancio (co. 263) estende agli aumenti di capitale eseguiti nel primo semestre 2021 il credito d'imposta del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% (rispetto al precedente 30%) dell'aumento di capitale, con divieto di distribuire riserve fino al 1° gennaio 2025.

Le società beneficiarie possono effettuare le compensazioni in F24 dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio del 2020, purché entro il 30 novembre 2021.

3. Proroga moratoria dei finanziamenti alle PMI (art. 56, DL 18/2020)

Previa autorizzazione della Commissione europea, le moratorie per il pagamento dei prestiti non rateali, nonché per il pagamento delle rate di mutui, finanziamenti e leasing scadenti prima del 31 gennaio 2021 sono state prorogate 30 giugno 2021. Analogamente, viene esteso dal 31 gennaio al 30 giugno 2021 il divieto di revoca, totale o parziale, degli importi delle aperture di credito e delle anticipazioni su crediti (comma 248).

La proroga del termine opera automaticamente per le imprese che ne abbiano già usufruito (co. 249), mentre per le altre è richiesta un'apposita comunicazione entro il 31 gennaio 2021 (co. 250).

4. Ulteriore sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11, D.L. 23/2020)

I termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 sono cancellati d'ufficio, tuttavia il debitore non può chiedere il rimborso di quanto abbia nel frattempo già pagato (co. 207).

11 gennaio 2021